Al Presidente del 15 maggio 2014
Tribunale di Milano
dott.sa Livia Pomodoro

Alla COVIP - Roma

Al Fondo Pensioni "Comit"

A Intesa Sanpaolo

Alle Associazioni dei pensionati ex Comit,
alle Organizzazioni Sindacali e ai loro
rispettivi Legali

Ai Pensionati e
agli Attivi ex Comit

FONDO PENSIONI COMIT

NOTA

IN VISTA DELL'INIZIO DELLE UDIENZE PER L'ESAME DELLE OPPOSIZIONI ALLO STATO PASSIVO

GRAVI OMISSIONI E DISTORSIONI del COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
dall'avvio della Liquidazione speciale in bonis alla Comunicazione dello Stato Passivo

02/05/2013 : G.U. n. 51 – Avvio della Liquidazione speciale in bonis (artt. 207-209 L.F.)
21/06/2013 : Comunicazione ai "creditori" / titolari di "posizioni soggettive" delle somme risultanti a credito a norma dell'art. 207 L.F.
……:Istanza individuale per la rettifica del credito comunicato ai sensi dell'art. 207 L.F.
07/11/2013 : Deposito dello Stato Passivo presso la Cancelleria del Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare
11/11/2013 : Comunicazione dello Stato Passivo (crediti ammessi o respinti) con la posizione personale di ciascun creditore.

In questa fase di attesa della prima udienza (20 maggio p.v., s.e.&o.) presso il Tribunale di Milano – Sezione Fallimentare – Giudice dott.sa Mammone, riguardante gli "Atti di opposizione allo Stato Passivo", riteniamo necessario evidenziare nei successivi tre punti come l'operato dei Liquidatori, nonostante il preciso richiamo da parte della Corte di Cassazione alla normativa da applicare (artt. 207-209 L.F.), si sia ancora manifestato in varie circostanze in spregio alle norme stesse.

1 - IMPORTO DEL CREDITO COMUNICATO: Violazione dell'art. 207 L.F.

- L'importo comunicato ai creditoriè fermo alla situazione del Fondo al 31/12/2007(aggiornato soltanto per la decurtazione delle erogazioni 2008 di € 257 milioni e dell'imposta Agenzia delle Entrate di Rho per € 100 milioni) con un totale netto di € 245 milioni contro i 269,9 milioni del Bilancio al 31/12/2012 (+ 24,9 mln., riferibili ai risultati dei Bilanci 2008/2012, che restano al di fuori dello Stato Passivo!).

Qui i Liquidatori nonhanno rispettatol'art. 207 della L.F., che recita:

"... il commissario (Collegio dei Liquidatori nel nostro caso, n.d.r.)
comunica a ciascun creditore.....le somme risultanti a credito...
secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa...."

- L'importo comunicato ai creditori è al lordo delle erogazioni (anche qui violando l'art. 207 L.F.), anziché al netto come correttamente fatto nel Piano di Riparto (peraltro non "visitabile"), con la conseguenza, per esempio, che il sottoscritto Mario Auterio (come tutti) figura creditore per € 209.667,85 lordi anziché per l'importo marginale di € 471,70 (euro quattrocentosettantuno/70), come da comunicazione del 21/06/2013.
  Conquesto "metodo"il Fondo amplifica a € 1.134.352.854,19 (comprese le erogazioni di € 888.726.061,24) l'attivo netto del Fondo, essendo invece di € 245.626,95

come da Bilancio al 31/12/2007 (rettificato come detto al punto precedente) e di € 269,9 milioni come da Bilancio al 31/12/2012.

Ora non bisogna ricordare ai Liquidatori la nozione di "credito" e quella di "scritture contabili": essi non fanno nulla a caso; creando distorsioni e confusione, rendono impossibile anche al Giudice una visione comparativa delle posizioni effettive nello Stato Passivo.

La realtà è una sola: lo Stato Passivo, per un totale netto di € 245,6 milioni (residuo della plusvalenza 2006), riguarda di fatto
- con i contestati criteri dei Liquidatori - solo e soltanto

- i Pensionati ante 98(sempre regolati al 100%,sono creditori per il 65% decurtato - a fronte rischio cause - in fase di erogazione della plusvalenza 2006 di € 535 milioni);
- gli Attivi(sono creditori per il 30% decurtato per lo stesso motivo),

figurandoi Pensionati 98/99(sempre regolati illegittimamente al 74,3% e perciò senza le decurtazioni di cui sopra) creditori per cifre marginali (centinaia di euro).

2 - COMUNICAZIONE DELLO STATO PASSIVO con l'elenco dei crediti ammessi o respinti (con relative motivazioni): Omissioni in violazione dell'art. 209 L.F.

I sottoscritti hanno richiesto la rettifica del credito, oltre che per

- l'inoppugnabile art. 27 dello Statuto, anche per

- il riconoscimento dei "diritti quesiti" (causa in Cassazione) e per

- lo stornodell'importo addebitato pro-quota (per un totale di € 100 mln.) a frontedell'impostadi € 115 milioni accertata dall'Agenzia delle Entrate di Rho a carico del Fondo e Beni Stabili in solido, e ciò in quanto tale rilevante onere è imputabile alle arbitrarie scelte operative degli Amministratori del Fondo.

Questo invece è quanto emerge dallo Stato Passivo:

"RICHIESTA PERVENUTA"
" Chiede applicazione art. 27 dello Statuto".

"DECISIONE PRESA"
"*Domanda respinta. L'art. 27 dello Statuto (ove le plusvalenze prese in considerazione concernono solo la vita normale del Fondo* [questo "principio" non trova riscontro nel diritto, n.d.r.]) *non si applica alla fase di liquidazione del Fondo e comunque ha un contenuto dispositivo*[no, prescrittivo!,n.d.r.] *che nel caso in esame determinerebbe un risultato difforme rispetto a quanto richiesto* [e quale è il loro risultato ? E' qui il problema ?, n.d.r.].
Domanda respinta. I c.d. "tagli o decurtazioni" del 1999 furono legittimi (doverosi in relazione alle prospettive attuariali dell'epoca) e comunque relativi a un mero parametro convenzionalmente adottato dalle Fonti Istitutive del Fondo con l'Accordo 16.12.1999 [ma è illegittimo il mancato risarcimento prescritto dallo stesso Accordo !, n.d.r.].
Importo come da lettera del 21 giugno 2013 (comunicazione ex art. 207 L.F.) da cui vanno detratti gli importi già trasferiti o erogati."

Come si vede, ignorati i "diritti quesiti" e lo "storno d'imposta"(*): l'omissione è responsabilità piena dei Liquidatori.

3 - ILLEGITTIMA DISCRIMINAZIONE NELL'AMMISSIONE DI CREDITI NELLO STATO PASSIVO

- Si rileva l'inserimento, sia pure "con riserva dell'esito finale del giudizio", dell'Agenzia delle Entrate di Rho come "creditore chirografario" (antergato rispetto a quello dei Partecipanti !) e addirittura per il 100 % (?) dell'imposta di 115 mln di euro, che è come noto in solido con Beni Stabili (causa in Cassazione dal 3/2012).

- Per contro non sono stati illegittimamente inseriti, sia pure "con riserva dell'esito finale del giudizio", i circa 1.100 Pensionati 98/99 come "creditori privilegiati" per l'importo complessivo di 37 mln. di euro a fronte dei "diritti quesiti" (causa in Cassazione dal 9/2008).

(*)-In punto rileviamo casualmente che per il collega Piergentili Giorgio (posizione n. 12 nello Stato Passivo), che aveva chiesto "la somma al lordo della vertenza con l'Agenzia delle Entrate"(notifica 13/07/2009), il Fondo ha deciso: "*Domanda respinta. Questione già chiarita anche nell'introduzione generale al presente Stato Passivo. Comunque la pretesa è anche prescritta."*
A quest'ultimo proposito ci si chiede come possa considerarsi prescritta la citata domanda quando la comunicazione personale agli interessati dell'imputazione pro-quota dell'imposta è avvenuta soltanto l'8/06/2010 con la lettera accompagnatoria del bilancio al 31/12/2009.

La quantificazione di 37 mln. di euro è stata fatta dai Liquidatori (cfr. Relazione illustrativa del Piano di Riparto in data 20/05/2008 e L.C. Fondo 5/03/2009) e questa circostanza ha imposto l'erogazione soltanto di un acconto della "plusvalenza 2006" (ai Pensionati ante 98 e agli Attivi) proprio a fronte del rischio connesso alle azioni intentate dai Pensionati 98/99, oltre che da ex Iscritti (per questi ultimi il rischio è stato quantificato fino ad un massimo di 300 milioni di euro).

Ai fini dello Stato Passivo, la causa "Agenzia delle Entrate" e quella "Pensionati 98/99" sono del tutto identiche ! Ma perché i Liquidatori hanno inserito l'Agenzia e non anche i Pensionati 98/99 ?

Per tutto quanto precede, i Liquidatori del Fondo hanno ancora una volta dimostrato non solo di non essere imparziali ma addirittura di essere pregiudizievolmente ostili alle categorie che chiedono l'applicazione delle norme per una ripartizione equa del patrimonio residuo.

Le circostanze di cui sopra sono eclatanti e sottintendono responsabilità molto gravi, per cui, a nostro parere, vanno sottoposte al Giudice competente, nonché all'Organo di sorveglianza (Presidente del Tribunale) e all'Organo di Vigilanza (COVIP) dei Fondi Pensione.

Mario Auterio – Emilio Rosso

Pensionati Comit 98/99